

STATUTO

LA VIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISACCIA AV VIA LEONARDO 11

Numero REA: AV - 185448

Codice fiscale: 02816780643

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA

LA VIS COOPERATIVA SOCIALE a r.l.

Art.1) DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

LA VIS COOPERATIVA SOCIALE a r.l.

La società ha sede nel Comune di Bisaccia (AV) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.2) LEGGI SPECIALI

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art.3) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Art.4) MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e

servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

La Cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.5) GESTIONE MUTUALISTICA

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e

l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art.6) OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la

prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

== l'assunzione e l'esecuzione di lavori nei seguenti campi:

- svolgere attività di orientamento scolastico e professionale e di formazione per i giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;
- fornire servizi di referenza e reception;
- la gestione di servizi di mensa e ristorazione in genere, tanto in esercizi pubblici quanto in aziende, uffici, ospedali e scuole di ogni ordine e grado o altri enti pubblici e privati; gestione servizi di bar interno per aziende, uffici, ospedali e scuole di ogni ordine e grado, da esercitarsi eventualmente anche a mezzo di macchine distributrici di vivande, colazioni e simili; gestione

mense aziendali, catering, gite, escursioni, viaggi organizzati, villaggi turistici, alberghi e campeggi;

- acquistare e prendere in affitto e/o gestire terreni agricoli;
- concorrere alla valorizzazione tecnica economica nonché alla gestione di tutti i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, alla tutela ambientale e in genere svolgere tutte le attività riguardanti il mondo rurale con particolare riferimento alla gestione, amministrazione, cura, consulenza di imprese agrarie, zootecniche e forestali; la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; la fornitura di servizi e prodotti necessari all'attività agricola in genere, ivi compresa l'assistenza tecnica; analisi chimico fisiche e microbiologiche, analisi economiche, tenuta di contabilità e consulenza tecnica, la realizzazione e lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, misure e stime di lavori inerenti al mondo rurale, florovivaismo, verde pubblico, impianti sportivi, parchi naturali, urbani ed extraurbani; fornitura di servizi e prestazioni legate alla meccanizzazione rurale, raccolta di prodotti, riconversioni colturali, produzione, valorizzazione, gestione e commercializzazione in Italia e all'estero di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati industriali, ivi compresa l'attività di propaganda e produzione;
- la raccolta, la gestione e smaltimento di qualsiasi tipo e l'espurgo di rifiuti; la gestione di impianti di depurazione; la bonifica di aree inquinate; la bonifica e il trasporto di materiali contenenti amianto, sia in forma compatta che in forma friabile; lo stoccaggio di rifiuti, anche tossico-nocivi; la pulizia di pozzi neri e di fosse biologiche e simili (private, industriali e pubbliche); la derattizzazione e la disinfestazione.

-l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non;
l'intermedizione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi.

Al solo scopo esemplificativo, anche tramite i propri soci in possesso della competenza e/o dei requisiti professionali, sempre senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, la società potrà:

== A) per gli anziani:

- proporre nuove forme di intervento, di collaborazione nel campo dell'assistenza, di assistenza socio-sanitaria in qualunque tipo di erogazione (domiciliare, residenziale, semiresidenziale), per anziani affetti da demenza senile, alzheimer type o forme assimilate, in particolare assistenza domiciliare integrata, garantendo assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio a soggetti non autosufficienti, con l'obiettivo di consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitare il ricovero determinato da ragioni sociali o motivi di organizzazione sanitaria; il servizio si rivolge in modo particolare agli anziani non autosufficienti che vivono da soli ovvero in nuclei familiari che non sono in grado di garantire loro una completa assistenza;

- realizzare prestazioni assistenziali agli anziani, quali:

- a) prestazioni di tipo domestico che consentono di fornire aiuto nel governo della casa (pulizia, spese e commissioni, consulenza sulle norme igieniche, sanitarie e dietetiche; aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali, e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere);
- b) prestazioni sociali, compreso il disbrigo di commissioni ed il collegamento con altri servizi sociali;
- c) prestazioni infermieristiche, che comprendono il controllo delle terapie in

atto e della situazione clinica, in stretto collegamento con il medico curante; educazione sanitaria, intervento fisioterapeutico e riabilitativo; assistenza in fase acuta di malattie e collegamento con l'anziano e la rete di servizi sanitari;

d) prestazioni complementari: si tratta di interventi integrativi e di completamento delle prestazioni precedenti (servizio di lavanderia e stireria, servizio pasti caldi, manicure, barbiere-parrucchiere e chiropodia);

- conseguire i seguenti obiettivi:

1) assistere con cure idonee a rendere accettabile la qualità della vita nella vecchiaia;

2) mantenere l'anziano, attraverso una valida rete di servizi, nell'ambito della propria comunità, al proprio domicilio, evitando l'istituzionalizzazione; organizzare il servizio agli anziani, in modo tale da:

a) rispondere ai bisogni sanitari ed a quelli legati alla gestione della vita quotidiana;

b) evitare o attenuare l'isolamento;

c) individuare in maniera tempestiva le necessità degli anziani che vivono in abitazione e che sono a rischio di invalidità, al fine di attuare un intervento di tipo sia curativo che riabilitativo, compreso il sostegno psicologico;

d) fornire una risposta concreta ai bisogni sociali e sanitari del singolo anziano in rapporto al suo nucleo familiare, integrando nel migliore modo possibile l'anziano nella comunità sociale; promuovere l'attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio organizzati dalle università della terza

età, nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali o musicali, a manifestazioni culturali, sportive, turistiche, ricreative, anche in collaborazione con organi istituzionali o altre istituzioni; il servizio reso dalla cooperativa, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano può essere gratuito o con la partecipazione dello stesso o dei familiari obbligati dalle leggi vigenti, o mediante l'utilizzo di fondi pubblici;

== B) per i minori d'età a rischio.

Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la cooperativa sosterrà iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

- a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori, per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
- b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione a rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
- c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
- d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordi con le competenti autorità scolastiche e le strutture degli enti locali all'uopo predisposte, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;

== C) per i disabili.

La cooperativa si propone di predisporre interventi volti a superare stati di

emarginazione e di esclusione sociale della persona portatrice di handicap, attuando le seguenti forme di intervento:

- a) realizzare programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali, integrate fra di loro, che valorizzano le abilità di ogni persona portatrice di handicap ed agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo le famiglie e la comunità;
 - b) realizzare interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona portatrice di handicap nonché gli specifici interventi riabilitativi ed ambulatoriali a domicilio ovvero presso centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale;
 - c) realizzare interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di aiuto personale;
 - d) interventi diretti ad assicurare l'accesso ad edifici pubblici e privati;
 - e) organizzazione di attività extrascolastiche, per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;
- == D) per i minori d'età in genere.

La cooperativa potrà realizzare e proporre nuove forme di intervento a favore dell'infanzia e della pre-adolescenza, tese a favorire la socializzazione, la comunicazione e lo sviluppo della persona umana.

A tal fine potranno essere realizzate iniziative quali:

- a) incontri a carattere ludico-ricreativo, permanenti e straordinari, che favoriscano un canale di comunicazione permettendo il reciproco arricchimento e la possibilità di misurare con l'altro le proprie capacità, utilizzando il gioco nelle esperienze e nelle attività più svariate, con scopi didattici, ricreativi, di animazione, attivando nei ragazzi quelle potenzialità

che lo stesso gioco è in grado di sviluppare nel rispetto delle tappe evolutive del ragazzo medesimo;

b) attività didattiche integrative, quali doposcuola, corsi di educazione musicale, corsi di computers, educazione dell'attività motoria;

c) servizio di baby-sitting, accompagnamento ed intrattenimento; servizio di assistenza ai minori durante il trasporto scolastico; servizio di assistenza e aiuto ai minori durante la mensa scolastica;

d) organizzazione di corsi e convegni, volti a sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo;

e) educazione sanitaria, intervento fisioterapico e riabilitativo alle categorie suddette.

La cooperativa potrà fornire ogni eventuale altro servizio o bene, anche attraverso la creazione e la istituzione di centri di vendita di materiale specifico per le esigenze di ciascuna delle categorie indicate.

Anche tali interventi previsti a favore dei minori in genere, di minori a rischio e dei disabili possono essere gratuiti o con la compartecipazione degli stessi o dei familiari o mediante l'utilizzo di fondi pubblici e privati;

== E) per i giovani affetti da turbe di comportamento.

La cooperativa potrà effettuare servizi infermieristici in genere anche in strutture mobili e/o ambulanze. Potrà inoltre effettuare servizi infermieristici nel campo della medicina del lavoro.

La società potrà realizzare iniziative di tipo:

a) assistenziale psico-socio-sanitario;

b) occupazionale a favore di giovani con patologie comportamentali.

In particolare potranno essere seguite persone affette da anoressia mentale o

bulimia.

La società potrà inoltre:

== realizzare e/o gestire, siano esse di proprietà della società o altrui, case-albergo per anziani, centri sanitari, centri di riabilitazione, anche per minori in genere, minori a rischio e disabili, presentando all'uopo progetti al fine di ottenere incentivi e finanziamenti anche assistiti da contributi regionali, nazionali o europei.

A tal fine, la società cooperativa può avvalersi di tutte le agevolazione fiscali e creditizie previste per le società o operanti nei territori svantaggiati o depressi o del Mezzogiorno d'Italia, intendendo attuare in tali territori nuove iniziative meritevoli di tutela sociale;

= realizzare e/o gestire, in proprio o per conto di terzi, sia enti pubblici che soggetti privati, direttamente o anche in regime di appalto e/o di convenzione con enti pubblici o privati o con il servizio sanitario nazionale:

- centri di riabilitazione neuro-psicomotoria in favore di persone in situazione di handicap e centri di riabilitazione traumatologica per prestazioni di terapia fisica;
- centri sanitari;
- case di assistenza e cura per soggetti portatori di handicap psicofisici e sensoriali e per la terza età;
- comunità terapeutiche per il recupero e la cura di soggetti affetti da disturbi psichiatrici, di soggetti affetti dal morbo di alzheimer, di tossicodipendenti e di altre categorie di soggetti a rischio;
- case protette per la cura, l'assistenza e l'inserimento lavorativo e sociale di soggetti affetti da qualsiasi disabilità permanente o transitoria, sia fisica che

psico-fisica o sensoriale, dal morbo di alzheimer, o comunque da patologie dipendenti da qualsiasi causa;

== promuovere, organizzare, coordinare e gestire corsi di formazione, istruzione, aggiornamento e specializzazione e, in generale, iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento del personale operante nel settore dell'assistenza sociale, a livello scolastico, universitario e post-universitario;

== prestare servizi singoli ed integrati, inclusi quello di selezione per coloro che operano negli ambiti suddetti, compresi la relazione di test attitudinali, di analisi della personalità, interviste ad hoc strutturate su specifiche esigenze, attività relative a campagne promozionali o ricerche di mercato;

== organizzare convegni, fiere, congressi, cerimonie, mostre, dibattiti, tavole rotonde, manifestazioni a carattere medico, sociale e culturale;

== svolgere attività didattica e di ricerca finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie per l'assistenza ad anziani e disabili;

== prestare servizi di assistenza e consulenza amministrativa, tecnica, legale e finanziaria in favore di enti operanti nel settore dell'assistenza ad anziani e disabili, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;

== assumere da amministrazioni statali, da regioni, province, comuni, da qualsiasi ente pubblico nonché da privati, lavori e servizi in appalto rivolti all'assistenza medico-sociale di qualsiasi genere al fine di farli eseguire dalla società stessa o da altre società, anche cooperative e consorzi, ove ammesso;

== attività finalizzata alla protezione, valorizzazione e salvaguardia

dell'ambiente, del verde pubblico, del patrimonio boschivo e forestale;

== la custodia, la pulizia e manutenzione degli immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private, etc.;

== la manutenzione, la pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

== la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione dei volumi e delle stesse;

== il servizio di trasporto di persone su gomma o cose nell'ambito dell'oggetto sociale; trasporto sanitario con autoambulanza ed altri mezzi similari, trasporto sangue ed emoderivati; scuola-bus:

== la gestione e l'amministrazione di immobili per conto terzi, nonché l'amministrazione di condomini;

== servizi di cura cimiteriale.

Al fine di consentire il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa potrà effettuare le seguenti ulteriori attività:

- 1) il servizio di affissioni manifesti e distribuzione volantini;
- 2) servizi di manovalanza e facchinaggio;
- 3) svolgere attività artigianali ed edili;
- 4) gestione di centri sportivi, palazzetti dello sport, sale convention con servizi di sorveglianza, di manutenzione, di pulizia, di assistenza al pubblico e di custodia degli stessi;
- 5) Il trasporto di merci per conto terzi su gomma.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione

in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della presente o futura normativa.

La società si avvarrà di soggetti professionisti abilitati per quelle attività che richiedono inderogabilmente l'opera di soggetti titolari di abilitazioni professionali o dell'iscrizione in speciali albi, anche in regime di convenzione.

La società si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i soci i legami di solidarietà.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e ss, c.c., nei limiti della necessità e strumentalità al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente, sia indirettamente attinenti ai medesimi.

La società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nonché di natura finanziaria ed industriale utili al suo funzionamento ed all'esercizio della sua attività, compresi l'acquisto, la ricostruzione, la riqualificazione e la vendita di beni immobili; l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli, ipoteche a favore di enti e società cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, e potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma

in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e, comunque, non quale attività prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa potrà acquisire finanziamenti dai soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. La società è comunque disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla C.E., dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Locali ed organismi pubblici e privati al fine di realizzare appieno gli scopi e le prospettive della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività con terzi, purchè tale attività si configuri come strumentale ai fini del potenziamento dell'impresa sociale e, quindi, del proseguimento dello scopo mutualistico.

La stessa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, con esclusione delle attività disciplinate dalla legge n.1 del 2 gennaio 1991 e delle attività riservate in genere, necessarie o utili alla

realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi, nonchè, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste, concorsi, licitazioni, gare, appalti e trattative private;
- 2) istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi;
- 4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- 5) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e le loro famiglie con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;
- 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali;
- 7) formulare progetti pluriennali finalizzati allo sviluppo e ammodernamento della cooperativa.

La cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art.7) SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.
- I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Non può diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Chiunque intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza e codice fiscale se trattasi di persona fisica; ragione sociale o

denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi alla iscrizione al R.I. competente se trattasi di persona giuridica;

b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

d) l'espressa accettazione delle norme che regolano il funzionamento della cooperativa.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 c.c..

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata al socio ammesso a mezzo lettera raccomandata anche a mano e diventerà operativa solo dopo che il nuovo ammesso abbia versato le somme di cui appresso.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare le regole di funzionamento della società, il regolamento interno se deliberato e le delibere degli organi della società;

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

Art.8) PERSONE SVANTAGGIATE

Ai fini del presente atto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche

giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento (30%) richiesta dalla legge e dal presente atto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Art.9) DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente atto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a

concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art.10) La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 c.c.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 c.c., può essere escluso dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

La delibera di esclusione va comunicata con lettera raccomandata AR al socio il quale, entro sessanta giorni può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Art.12) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i

quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto appresso:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.2445 quinquies, terzo comma, c.c.

La liquidazione della quota, comprensiva delle suddette voci ed al netto delle perdite imputabili al capitale, è effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate le cause di scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 c.c., nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art.13) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria e da eventuali riserve straordinarie e da altro fondo

o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

c) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Art.14) Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società è tenuta ad iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISTORNI

Art.15) L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio a norma di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per

L'approvazione entro cento venti (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Art.16) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

Art.17) Dell'assemblea dei soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei quali la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un quinto (1/5) del capitale sociale.

In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci ovvero mediante affissione del relativo avviso presso la sede sociale

almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; essa deve contenere, oltre all'ora, giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia) della prima convocazione, anche la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Art.18) L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno il 51% dei voti di tutti i soci. Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai

soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.

Art.19) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai essere segrete. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art.20) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assemblea su proposta del Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art.21) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 2542 c.c..

I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.22) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi (2/3) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telex, telefax, posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza delle dette formalità il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed idoneo a deliberare quando siano presenti tutti i componenti dello stesso, informati i Sindaci effettivi, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere, esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il

Segretario. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.23) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, pertanto, ed a puro titolo esemplificativo:

- provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio;
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;
- dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai terzi;
- concedere, postergare o cancellare ipoteche;
- compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.24) La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore

Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione i quali potranno con la loro firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.25) Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove nominato; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla elezione dei sostituti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

Art.26) Il Collegio Sindacale, qualora sia esistente o diventi obbligatorio per legge, nelle ipotesi richiamate dall'art. 2543 cod. civ., si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla legge.

L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera

dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Art.27) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Gli sono attribuiti tutti i compiti e doveri previsti dalla legge ed esercita altresì anche il controllo contabile.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Art. 28) Controversie e mediazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

SCIoglimento

Art.29) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui alla legge n.59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Firmato: Lapenna Giovanni, Massimo Giordano, segue sigillo.

Imposta di bollo assolta ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. DEL 22/02/2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.LGS N 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI Ariano irpino IN DATA 26/03/2020

>>